

ALLEGATO "A"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituito il "Comitato promotore a Sito Unesco delle Miniere dell'isola d'Elba".

Art. 2 – Sede legale

Il Comitato ha sede presso il Comune di Capoliveri, Viale Australia 1, 57031 Capoliveri (LI).

Art. 3 – Scopo e oggetto dell'attività

Il costituendo "Comitato promotore a Sito Unesco delle Miniere dell'Isola d'Elba", non persegue scopo di lucro, ma ha la finalità di istruire e presentare nelle sedi competenti la candidatura delle Miniere dell'Isola d'Elba a sito Unesco, al fine di ottenerne il relativo riconoscimento.

In particolare, per la realizzazione di suddetto scopo, l'attività del Comitato promotore è principalmente indirizzata:

- all'elaborazione del dossier di candidatura;
- al coinvolgimento della popolazione locale;
- alla ricerca di finanziamenti e contributi per il sostegno di tale candidatura;
- alla presentazione e alla promozione della candidatura nelle competenti sedi;
- al recepimento nel *dossier* di candidatura di eventuali prescrizioni richieste in fase istruttoria;
- ad ogni altra attività comunque necessaria e/o funzionale al perseguimento dello scopo rappresentato dall'inserimento nella *tentative list* italiana – UNESCO e quindi dal riconoscimento delle miniere elbane quale sito Unesco.

Art. 4 – Contribuzione e sponsorizzazione

Al Comitato possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o periodiche, senza peraltro che ciò dia diritto a pretese di alcun tipo nei confronti del Comitato, Enti pubblici, organismi economici, Istituti di credito, imprese e soggetti privati che condividano gli scopi del comitato medesimo.

Il Comitato potrà attivare la ricerca di sponsorizzazioni anche eventualmente con procedure di evidenza pubblica.

Art. 5 – Spese per la candidatura e loro finanziamento

Le spese per la candidatura e per il loro finanziamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono a carico al Comitato nei limiti delle disponibilità finanziarie acquisite ai sensi del successivo art. 14.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Organo principale del Comitato è il Consiglio Direttivo composto di diritto da 5 membri: il Presidente, due vicepresidenti, due membri con funzioni di tesoriere e di segretario.

Il Presidente e i due Vicepresidenti sono nominati tra gli amministratori degli enti locali coinvolti.

Alla scadenza del mandato politico essi sono di diritto sostituiti dai nuovi eletti nella rispettiva carica.

La presidenza del Comitato spetta a ciascuno degli enti locali coinvolti secondo un meccanismo a turnazione con cadenza annuale.

Le suddette cariche, in via di prima applicazione, sono individuate nei signori:

Corsini Marco, Presidente

Papi Maurizio e Laura Di Fazio, Vicepresidenti

Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Presidente e dai Vicepresidenti a maggioranza, anche nell'ipotesi di sostituzione in ragione di impedimento definitivo e/o rinuncia alla carica e/o scadenza del mandato.

In via di prima applicazione i due membri sono indicati nei signori:

Maurizio Tovoli, Tesoriere

Ornella Vai, Segretario

Art. 7

Il Comitato d'Onore

Al fine di conseguire gli scopi del Comitato, è costituito un *Comitato d'Onore*, composto da almeno 5 esperti del settore storico, scientifico e ambientale;

Il Comitato d'Onore è così composto da:

Giampiero Sammuri (Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano – Presidente di Federparchi)

Giuseppe Tanelli (Geologo – già Ordinario di Georisorse minerarie e Applicazioni mineralogico petrografiche per l'ambiente e i beni culturali presso l'Università di Firenze – già Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano)

Leonardo Preziosi (Presidente Italia Nostra Arcipelago Toscano)

Giuseppe Massimo Battaglini (Storico dell'Isola d'Elba, già Direttore del Centro Studi

Napoleonici e di Storia dell'Elba)

Gianfranco Vanagolli (Storico dell'Isola d'Elba, Scrittore, Presidente Onorario Italia Nostra Arcipelago Toscano)

Art 8

Funzionamento del Comitato promotore

La sottoscrizione del presente atto da parte di tutti i soggetti suindicati vale come accettazione delle rispettive cariche.

Il Comitato si riunisce in assemblea generale. Questa assicura il corretto funzionamento del Comitato ed è composta da tutti i componenti del Comitato Promotore, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Il Presidente convoca l'assemblea generale quando si renda necessario o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei componenti del Comitato. Il Presidente determina l'ordine del giorno e ha poteri di direzione in assemblea.

L'assemblea generale si riunisce presso la sede del comitato o presso altra sede ritenuta idonea, o in modalità videoconferenza.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei componenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e l'assemblea delibera a maggioranza. L'assemblea ha le seguenti funzioni: 1) indica le linee guida del Comitato; 2) approva annualmente i bilanci consuntivo e preventivo; 3) approva l'eventuale regolamento interno; 4) modifica lo statuto; 5) delibera sullo scioglimento del Comitato e sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

La convocazione dell'assemblea è effettuata a mezzo e-mail almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio a mezzo e-mail del verbale redatto in sede assembleare.

I componenti del Comitato esecutivo si impegnano a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione degli interventi e possono contribuire alle spese per il raggiungimento dello scopo del Comitato, nella misura e nei tempi stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea:

1. per il conseguimento dello scopo e/o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
2. per l'impossibilità di funzionamento del Comitato e/o per il venir meno del numero minimo degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini;

3. per ogni altra causa che dovesse compromettere inevitabilmente le ispirazioni di fondo che animano il Comitato e/o che dovesse impedire comunque lo svolgimento delle attività cui il presente Comitato è preposto.

In caso di scioglimento del Comitato per qualsivoglia causa, l'intero patrimonio residuo sarà devoluto in favore dei soggetti che saranno indicati da apposita delibera dall'assemblea a norma dell'articolo precedente.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri, a condizione che sia sempre presente il Presidente o almeno uno dei due Vicepresidenti, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti individuato dal Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere ha una durata di tre anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza formalità, anche via fax o e-mail, almeno 3 giorni prima della riunione, anche su richiesta motivata di 2 (due) componenti del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza. Le riunioni e le decisioni del Consiglio devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere, o da chi ne fa le veci.

Al Consiglio Direttivo è riservata l'amministrazione del Comitato, ordinaria e straordinaria. Rientrano nella gestione ordinaria: a) l'organizzazione di tutte le attività del Comitato; b) la predisposizione degli atti da sottoporre all'assemblea; c) la cura e l'attuazione delle delibere assembleari; d) la formulazione e/o la formalizzazione di proposte per la gestione del comitato; e) la predisposizione del bilancio consuntivo - che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno - nonché del bilancio preventivo - che deve contenere suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; f) la predisposizione di eventuali regolamenti che si renderanno necessari, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria; g) l'approvazione dell'ingresso di un nuovo membro, nella prima seduta utile successiva all'istanza d'ingresso; h) la comminazione di sanzioni disciplinari.

Art. 11 – Rappresentanza del Comitato

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato. Egli è responsabile della gestione degli affari sociali, ha poteri di firma, può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali in nome e per conto del Comitato, procedere per esso ad incassi e pagamenti, ha anche la rappresentanza processuale del Comitato ed è legittimato a promuovere e resistere in qualsiasi contenzioso che venga deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire procure speciali ai membri del Consiglio Direttivo, o ai membri

previa approvazione del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di attività determinate.

Art. 12 – Gratuità degli incarichi

L'incarico di Presidente e/o componente del Consiglio Direttivo ed ogni altro incarico conferito con il presente atto o con successivo atto di nomina e/o delibera è gratuito e, dunque, non dà diritto a compenso e/ gettoni di presenza o ad altre pretese analoghe.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai membri del Comitato, inerenti alle attività interne ed esterne, sono effettuate all'indirizzo e-mail da questi indicato al momento della costituzione del Comitato o della futura adesione.

Art. 14 – Fondo comune

Il fondo comune del Comitato è costituito dalle contribuzioni e/o dalle oblazioni volontarie e/o da quanto eventualmente versato a qualsiasi titolo dai suoi componenti o dai soggetti indicati all'art. 4 del presente Statuto. Le somme incassate dal Comitato a norma del presente Statuto non sono ripetibili.

È assolutamente vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione ai membri del Comitato, indipendentemente dalla carica rivestita nell'organizzazione interna, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale. I risultati delle attività, anche economiche, svolte dal Comitato sono destinati solo ed esclusivamente al perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati nel presente atto.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare e, pertanto, decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo indica il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e da quest'ultimo sottoposti al Consiglio Esecutivo per l'approvazione. Il bilancio dev'essere approvato con cadenza annuale entro il mese di aprile.

I bilanci suindicati devono essere depositati presso la sede del Comitato almeno 15 giorni prima della riunione per l'approvazione, al fine di consentire la consultazione da parte di ciascun associato.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data _____